



03785-19

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

composta da:

- Anna Petruzzellis  
- Andrea Tronci  
- Mirella Agliastro  
- Angelo Capozzi  
- Ercole Aprile

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n.sez. 8  
UP - 08/01/2019  
R.G.N. 14998/2018

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato da

(omissis)

), nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 19/02/2018 della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO  
E CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano, nel rigettare il gravame dell'imputato, confermava la pronuncia di primo grado del 02/04/2015 con la quale il Tribunale di Como, qualificati i fatti ai sensi dell'art. 392 cod. pen., aveva condannato (omissis) alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, per avere, il

*ip* *C*

20/11/2012, con un bastone danneggiato la telecamera posta all'esterno dell'esercizio commerciale (omissis) sito alla via (omissis)

Rilevava la Corte territoriale come le emergenze processuali avessero dimostrato la sussistenza degli elementi costitutivi – tanto oggettivi quanto soggettivi – di quel delitto, avendo provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il (omissis), che in precedenza aveva ripetutamente ma infruttuosamente chiesto ai titolari di quel negozio di spostare la telecamera che, a suo dire, violava la privacy dei condomini, aveva divelto con il bastone e danneggiato l'apparecchio video, così tutelando arbitrariamente le proprie private ragioni.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il (omissis), con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (omissis), il quale ha dedotto i seguenti tre motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 392 cod. pen., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto la sussistenza del delitto *de quo* benché fosse risultato provato che l'imputato non avesse creato una situazione irreparabile ovvero danneggiato la telecamera in maniera irreversibile, bensì si fosse limitato a "correggere" l'angolazione visuale dell'apparecchio, che si era poi accidentalmente staccato dalla parete; e per avere omesso di valutare se la condotta del prevenuto fosse stata o meno arbitraria, avendo lo stesso agito allo scopo di difendere il proprio diritto alla privacy.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte meneghina omesso di dichiarare la improcedibilità del reato per intervenuta remissione tacita della querela, atteso che la costituita parte civile, pur avendo partecipato al giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale comasco, successivamente non si era presentata nel corso del giudizio di secondo grado.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale mancato di dichiarare la esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, a mente dell'art. 131-*bis* cod. pen., in considerazione delle particolari modalità della condotta, dell'esiguità del danno cagionato e del successivo comportamento tenuto dall'imputato.

3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.

3.1. Il primo motivo dell'impugnazione, nei termini rappresentati, ha ad oggetto asserite violazioni di legge non propriamente dedotte con l'atto di appello, con il quale l'imputato si era doluto solamente del fatto che il giudice di primo grado avesse riconosciuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo,

benché egli avesse agito esclusivamente per spostare la telecamera provocandone maldestramente (perciò colposamente) il distacco dal muro.

Ed infatti, anche a voler tralasciare ogni considerazione sulla portata di doglianze che appaiono risolversi in non consentite censure in fatto, va rilevato che se – come si è evidenziato – con l'appello l'imputato aveva concentrato le proprie lamentele esclusivamente su una asserita assenza dell'elemento psicologico del delitto, con il ricorso ha spostato l'attenzione sugli elementi oggettivi della fattispecie, dolendosi per la prima volta sia della inconfigurabilità di un irrimediabile deterioramento dell'apparecchio video, sia di una ipotizzata mancanza di antiggiuridicità della condotta per avere egli agito in una situazione di immediata difesa di un proprio diritto.

L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

### 3.2. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

Costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità l'orientamento secondo il quale, in generale, la remissione processuale va identificata in una formale espressione della volontà della parte querelante che interviene nel processo, direttamente o a mezzo di procuratore speciale, ricevuta dall'autorità giudiziaria che procede; in ogni altro caso la condotta significativa di una volontà di rimettere la querela va valutata come extraprocessuale, dovendosi distinguere il luogo della manifestazione della volontà-comportamento dal luogo di apprezzamento della efficacia dello stesso, essendo quest'ultimo invariabilmente "processuale". Di talchè integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante solamente quando (come può avvenire nel giudizio dinanzi al giudice di pace oppure, nel giudizio dinanzi ad un giudice ordinario, nelle situazioni delineate, ad esempio, dagli artt. 90-bis o 555, comma 3, cod. proc. pen.) lo stesso sia stato previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, P.G. in proc. Pastore, Rv. 267239).

Nel caso in esame non è stato, neppure genericamente, dedotta la circostanza che nel corso del procedimento davanti alla Corte di appello di Milano la parte civile fosse stata previamente ed espressamente avvertita da tale collegio ovvero

dal presidente che la sua mancata comparizione sarebbe stata interpretata come volontà di remissione della querela.

3.3. Anche il terzo motivo del ricorso è privo di pregio.

La disciplina della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta con il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 18/93/2015, entrò in vigore il 02/04/2015, dunque lo stesso giorno in cui il Tribunale di Como ebbe a pronunciare la sentenza di condanna di primo grado. Ne consegue che l'imputato avrebbe potuto in quella udienza domandare l'applicazione della nuova normativa – sulla cui immediata operatività nei procedimenti di merito all'epoca in corso non vi era alcuna incertezza – e che lo stesso avrebbe potuto fare, con la presentazione del successivo atto di appello ovvero sollecitando una presa di posizione sul punto da parte del giudice di secondo grado.

In tale ottica ben può essere valorizzato l'orientamento nettamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte per il quale la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-*bis* cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; non essendo neppure configurabile sul giudice di merito, in assenza di una specifica richiesta da parte dell'interessato, un obbligo di pronuncia sulla relativa causa di esclusione della punibilità (così, tra le tante, Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678).

Né conduce a differente conclusione il richiamo a quel filone esegetico secondo il quale la causa di esclusione della punibilità in parola, nel giudizio di legittimità può essere rilevata d'ufficio, anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della norma, a condizione che il ricorso sia ammissibile e che i presupposti per l'applicazione di quella causa di esclusione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine (così Sez. 6, n. 7606/17 del 16/12/2016, Curia, Rv. 269164; Sez. 3, Sentenza n. 6870/17 del 28/04/2016, Fontana, Rv. 269160). Nel caso di specie, infatti, l'esame dei primi due motivi del ricorso non ha consentito di superare il preliminare vaglio della sua ammissibilità, e, comunque, dalla sentenza gravata non si evincono quegli elementi di natura tanto soggettiva quanto oggettiva che possano compiutamente consentire di qualificare il fatto accertato come di particolare tenuità.

Seguendo tale impostazione, la soluzione privilegiata in questa sede appare conforme al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno sì sostenuto che l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall'art. 131-*bis* cod. pen., avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione, ma hanno puntualizzato che solo per questi ultimi procedimenti la relativa questione è deducibile e rilevabile d'ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593). *Regula iuris*, dunque, operante laddove la sentenza impugnata risulti adottata prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2015 e non anche in epoca successiva, come è accaduto nel caso di specie nel quale, anzi, risulta che persino la sentenza di primo grado venne emessa quando era già in vigore quel provvedimento legislativo.

4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quella della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 08/01/2019

Il Consigliere estensore  
Ercole Aprile



Il Presidente

Anna Petruzzellis

